



**OGGETTO DELLA CAUSA:** opposizione ex art. 615 c.p.c.

**CONCLUSIONI :** all'udienza del 12.07.2016 la difesa della parte opponente precisava le conclusioni riportandosi alle note riepilogative contestualmente versate in atti e per esse al petitum dell'atto di citazione; Equitalia Sud come da prime difese.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 15.12.2015, ~~Valentia Rizzoli~~ conveniva in giudizio dianzi a questo Giudice di Pace, il Comune di ~~COINTE~~, ~~ROMA CAPITALE~~ e ~~EQUITALIA SUD S.p.A.~~, quest'ultima in qualità di agente zonale addetto al servizio di riscossione, per far accertare l'insussistenza del diritto di azionare nei suoi confronti un credito di Euro 1.697,05.

Premetteva di aver ricevuto a data 17.11.2015, la cartella di pagamento n. 097 2015 01224525 72 000 recante in dettaglio addebiti causali miste di credito: nello specifico, correlate a sanzioni amministrative irrogate a fronte di due violazioni al codice della strada commesse una nel territorio di ~~Roma Capitale~~, l'altra nel territorio del ~~Comune di Striano~~.

Adduceva tra gli altri motivi di gravame, l'omessa notifica di entrambi atti di accertamento "sottesi" alla cartella, la nullità dei ruoli esattoriali e la non ostensione dei verbali, che pure, a dire della parte opponente avrebbero dovuto essere riprodotti tra gli allegati della cartella a far prova dei contenuti in contestazione.

Chiedeva pertanto dichiararsi l'inesigibilità dell'importo cartellizzato con indebita computazione di maggiorazioni.

Si costituiva ~~Equitalia Sud~~, che evidenziava la regolare notifica della cartella, pervenuta in deposito alla casa comunale ad esito di momentanea irreperibilità del destinatario al tentativo di consegna a mani al domicilio; eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla prevenuta notifica dei verbali in dettaglio addebiti e comunque l'incompetenza funzionale del Giudice di Pace, chiamato a sindacare la regolarità formale dei ruoli ex art. 617 c.p.c.; adduceva infine di aver operato applicando le maggiorazioni previste dalla legge, essendo

- 2 - 

stata tempestivamente emessa la cartella ad avvenuta trasmissione dei ruoli, che allegava per estratto.

Il Comune di ~~Sanremo~~, trasmetteva una memoria a mezzo posta, corredata di copia del verbale nr. 003066/12 redatto dalla Polizia locale Polizia Municipale, con corredo di cartolina di notifica.

~~Comune di Sanremo~~ si costituiva a sua volta depositando in cancelleria un atto defensionale a firma di funzionario delegato unitamente al fascicolo di parte, contenente parziali evidenze di notifica del verbale di competenza.

Il Giudice di Pace, ravvisata l'inefficacia della costituzione intervenuta per ~~Comune di Sanremo~~, invitava l'ente impositore ex art. 182 c.p.c. a regolarizzare la posizione processuale, che però, rimaneva insanata fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui la causa veniva ritenuta a sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e suscettibile di esitare accoglimento.

In via preliminare, la legittimazione passiva deve riconoscersi concorrentemente tanto in capo all'esattore quanto agli enti impositori, chi per aver emesso la cartella, chi in ragione della titolarità delle poste di credito veicolate.

Rispetto alla costituzione effettuata per i creditori, vale in via generale rilevare che la partecipazione in proprio al giudizio da parte degli enti locali con avvalimento di funzionari delegati, segue necessariamente le regole sulla rappresentanza contenute nel TUEL e nelle norme statutarie di riferimento (cfr Cass. SSUU nr. 12868/2005).

Orbene nel caso del Comune di ~~Sanremo~~ la memoria risulta sottoscritta genericamente da soggetto indicato non più che come "responsabile del procedimento", senza alcun riferimento alla funzione esercitata nel plesso della P.a., e la controfirma del Sindaco non equivale a formalizzare né il conferimento di una procura né di una valida autorizzazione a resistere.

Quanto all'insanata posizione processuale di ~~Comune di Sanremo~~, giova in questa sede far menzione dell'art.34 del vigente statuto e del Regolamento sulla difesa dell'ente, nello specifico, in versione adottata con deliberazione giunta n.

374/2014, che all'allegato A, riservava le funzioni di rappresentanza agli avvocati appartenenti al ruolo professionale dell'Avvocatura ~~Capitolina~~, ciò implicando, che il funzionario firmatario delle difese avrebbe dovuto essere conferito quanto meno di autorizzazione a costituirsi proveniente dal capo dell'avvocatura capitolina o comunque da un avvocato capo settore titolato a investire dei necessari poteri di rappresentanza un soggetto non apicale.


L'inefficace costituzione effettuata per entrambi gli enti impositori, con derivatane condizione contumaciale rilevata in sentenza, non preclude tuttavia a questo Giudice di poter considerare la documentazione trasmessa, fondante anche rispetto alle difese di ~~Comune di Roma~~, attrice in senso sostanziale del giudizio oppositivo.

Premesso che le doglianze sulla notifica della cartella appaiono assorbite, inquantochè il procedimento di notificazione legale risulta comunque aver raggiunto il suo scopo, sulla pregressa contestazione degli addebiti rilevasi quanto appresso.

Rispetto al verbale nr. 18110050319, redatto dalla Polizia Locale di ~~Comune di Roma~~, l'atto di accertamento non risulta allegato in copia al fascicolo della parte resistente, inoltre l'avviso di ricevimento prodotto, attesta il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza ex art. 8 l.n. 890/1982, ma il fascicolo non risulta corredato da evidenza di effettiva spedizione della prescritta raccomandata C.A.D. prevista a completare la fattispecie.

Diversamente il Comune di ~~Comune di Roma~~ ha allegato sia l'atto di accertamento, sia la cartolina attestante l'avvenuto ricevimento: vi è però che non corrispondono né la numerazione dell'atto, né la causale, né la data di consumazione dell'illecito e neppure quella di notifica, in tutta evidenza essendo incorso l'autore delle difese in un evidente refuso insorto nella ricerca dei dati di archivio (così il numerale del verbale sotteso per quanto richiamato nel dettaglio addebiti della cartella è 242/Z/13 anziché 3066/V/12, la data di consumazione dell'illecito in cartella è 14.01.2013 in luogo di 10.07.2012, la data di notifica è 24.03.2013, anziché di 21.08.2012, la causale in cartella è 126 anziché 142 co. 8 codice della strada).

Ulteriori doglianze sulla formazione dei ruoli esattoriali, peraltro desumibilmente

- 4 - 

trasmessi in via telematica appaiono assorbite.

In definitiva, e alla stregua dei rilievi di cui sopra, l'opposizione andrà accolta con regolazione di spese processuali secondo soccombenza in regime di solidarietà passiva tra ~~Comune di Roma~~ ed entrambi gli enti impositori: ravvisa al riguardo il Decidente un interesse comune alle parti volto alla realizzazione del credito maggiorato di aggio esattoriale.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando in accoglimento dell'opposizione proposta da Valentina FALLANI a cartella di pagamento n. 097 2015 01224525 72 000, emessa da ~~Comune di Roma~~, per complessivo importo di Euro 1.697,05, a causale di partite creditorie miste riconducibili in parte a ~~Comune di Roma~~ e in parte al Comune di ~~Comune di Roma~~

dichiara la non debenza delle somme ivi esposte e intimate, e ne comanda lo sgravio dai ruoli esattoriali nr. 20015/007373 e 2015/006648;

condanna ~~Comune di Roma~~ A. in solido a ~~Comune di Roma~~ e al Comune di ~~Comune di Roma~~, al pagamento delle spese processuali, che in favore dell'opponente ~~Comune di Roma~~ si liquidano in Euro 800,00, di cui Euro 125,00 per spese non imponibili e Euro 675,00 per diritti e onorari, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Roma il 03.02.2017

IL GIUDICE  


DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Roma 10/2/17  
CANCELLIERE  
